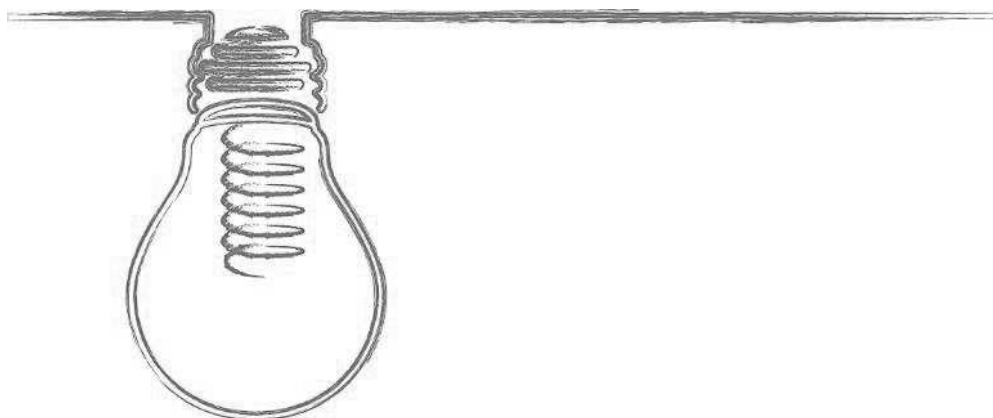




Progetto Tecnico ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D. Lgs. n. 50 del 2016 per l'affidamento del servizio di sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni ionizzanti ai sensi del D.lgs. 101/2020 per la detenzione di apparecchiature radiogene installate presso le sedi di Agenzia delle entrate Riscossione

Roma, 28/11/2022

Prot. n. 2022/6552247

1. PREMESSA

Il servizio di sorveglianza contro i rischi derivanti dall'impiego di radiazioni ionizzanti è previsto dal D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 - Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

L'obbligo normativo impone almeno n. 1 visita di sorveglianza ispettiva annua, per mezzo di un Esperto Qualificato in possesso di abilitazione di secondo grado o superiore come previsto dall'art. 129 del D. Lgs 101/2020, con la predisposizione dei relativi atti tecnici e amministrativi derivanti dalla normativa richiamata, per l'utilizzo di apparecchiature a raggi X installate per il controllo della corrispondenza presso le sedi di Agenzia delle entrate – Riscossione.

Agenzia delle entrate Riscossione utilizza attualmente n. 7 apparecchiature RX — presso le sedi di Roma, Torino, Milano, Bologna, Cagliari, Bari e Palermo il cui dettaglio è in Allegato 1 al Capitolato Tecnico.

L'attuale contratto di appalto è stato stipulato il 20 aprile 2020 per la durata di 36 mesi.

In vista quindi della scadenza di detto contratto, risulta necessario procedere ad un nuovo affidamento, della durata di n. 36 mesi, di tali ineludibili servizi.

2. OGGETTO DELL'APPALTO E CORRISPETTIVI

Il servizio dovrà essere espletato con strumentazione propria del Fornitore, idonea e certificata, assicurando n. 1 (una) verifica periodica con frequenza annuale per rilievo dei valori d'emissione delle radiazioni ionizzanti ed emissione benessere all'utilizzo per ciascuna sorgente radiogena.

AdER potrà richiedere verifiche straordinarie a seguito di sostanziali e significative modifiche/interventi effettuati sulle apparecchiature ovvero in caso di necessità definite dal RUP.

Sono compiti inderogabili e imprescindibili del Fornitore e dell'Esperto Qualificato, così come tutte le altre attività previste dagli artt. 130, 131 e 132 del D. Lgs. 101/2020, predisporre ed inviare a AdER, entro e non oltre 10 giorni dalla data della verifica, apposito e dettagliato rapporto di radioprotezione, contenente la valutazione del rischio e l'esito della verifica, effettuare la

compilazione dei registri e l'elaborazione delle relazioni e di tutte le altre evidenze documentali necessarie e previste "ex lege".

Qualora, a seguito di ogni verifica, l'Esperto Qualificato riscontrasse anomalie, è tuttavia tenuto ad informare immediatamente ovvero entro il termine della giornata lavorativa interessata dalla verifica, il RUP affinché possa porre in atto le necessarie ed opportune misure di protezione.

Fermo restando il rispetto delle vigenti norme l'Esperto Qualificato è inoltre tenuto alla partecipazione alle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, all'assistenza, nell'ambito delle proprie competenze, al datore di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente, all'analisi del fabbisogno formativo/informativo in termini radio protezionistici al fine di organizzare i corsi di formazione ai sensi del D. Lgs. 81/08 per il personale esposto a rischi connessi con le radiazioni ionizzanti, a fornire assistenza continuativa nelle problematiche relative alla radioprotezione con reperibilità cinque giorni su sette in orario di lavoro (08.00-17.00).

Il Fornitore dovrà provvedere entro 30 (trenta) giorni dalla stipula contrattuale ad approntare un calendario delle visite di manutenzione annuale per tutta la durata contrattuale.

Gli immobili presso i quali l'Esperto Qualificato si troverà ad operare, sono essenzialmente destinati ad uso uffici, archivi e locali, alcuni con apertura al pubblico e le attività dovranno, quindi, essere svolte entro l'orario lavorativo (da lunedì a venerdì dalle 08:00 alle 16:00); AdER si riserva comunque la facoltà di programmare le verifiche anche in orari diversi successivi l'orario di lavoro proprio per agevolare le operazioni di verifica senza oneri aggiuntivi a proprio carico.

Il corrispettivo per ciascuna verifica, programmata o straordinaria, è comprensivo di qualsiasi altro onere accessorio ed aggiuntivo con riferimento, tra gli altri, alle spese di trasferta, all'eventuale cassa di previdenza o rivalsa INPS, alla redazione delle relazioni di cui agli art. 109 e 131 del D. Lgs. 101/2020, all'istituzione, vidimazione e tenuta dei registri e di tutta la documentazione di cui agli articoli 130, 131 e 132 del D. Lgs. 101/2020, inclusa la formazione professionale, all'aggiornamento e l'eventuale addestramento del personale di AdER o società esterna addetto alla gestione della sorgente radiogena.

3. STRATEGIA ACQUISITIVA PROPOSTA E VALORE DELL'AFFIDAMENTO

Per l'individuazione dell'Esperto Qualificato, AdeR, verificata la mancanza di Convenzioni CONSIP atte a soddisfare il proprio fabbisogno, ovvero l'impossibilità di fare riferimento al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), intende procedere, ai sensi dell'art. 6.2 del proprio "Regolamento per le acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria", con **un affidamento diretto, previa richiesta di preventivi**, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020 convertito dalla Legge n. 120/2020.

A fronte della numerosità di potenziali fornitori qualificati, si è prevista una preventiva selezione degli stessi mediante la **pubblicazione di un "Avviso di Interesse"** aperto a tutti gli operatori economici interessati a presentare un'offerta in relazione alla procedura per il servizio in oggetto e in possesso dei seguenti requisiti particolari:

- di **idoneità professionale** (abilitazione di secondo grado o superiore come previsto dall'art. 129 del D. Lgs 101/2020 e iscritti all'Elenco di cui allo stesso articolo);
- di **capacità tecnica e professionale** (aver svolto negli ultimi 36 mesi l'attività professionale relativa al servizio di sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni ionizzanti ai sensi del D.lgs. 101/2020 in favore di Enti pubblici, società pubbliche o persone giuridiche private comprovato da almeno un contratto per servizi analoghi di valore complessivo pari all'importo dell'attuale affidamento).

L'Avviso di Interesse è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 123 del 21/10/2022 (n. inserzione 2200040461) nonché sul sito istituzionale di AdeR.

La scadenza dell'invio delle manifestazioni di interesse è stata fissata al **14/11/2022**.

Per tutte le manifestazioni di interesse pervenute è stato verificato il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica richiesti.

Ai sensi dell'art. 6.2 del "Regolamento per le acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria" è quindi necessario procedere con un **affidamento diretto, previa richiesta di preventivi** agli Operatori Economici che hanno manifestato interesse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito dalla Legge n. 120/2020, sulla base del prezzo più conveniente.

La procedura sarà svolta in un unico Lotto vista la ridotta numerosità degli apparati, in considerazione dell'importo e della durata dell'affidamento, della tipologia ripetitiva e della natura di alta specializzazione del servizio da acquistare, della facilitazione delle operazioni di esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto nonché al fine di consentire la più efficace razionalizzazione dei costi da parte di un esperto qualificato col maggior numero di apparati serviti.

Atteso che l'ANAC non ha elaborato prezzi di riferimento per i servizi di cui trattasi e vista l'impossibilità di fare riferimento al MEPA, in quanto tali servizi non sono presenti, **i prezzi unitari da porre a base d'asta** per il servizio in oggetto sono stati stimati partendo da quelli aggiudicati nell'ultima procedura di affidamento esperita da AdER risalente all'anno 2020.

A tal fine, partendo dal prezzo finale di aggiudicazione del 2020 (€ 363,00/macchina/anno) si è ritenuto congruo incrementare tale valore del 20% circa, per tener conto degli incrementi massimi dei costi delle tariffe professionali allineati al trend dell'inflazione, e di un ulteriore 12% circa per adeguare i costi accessori, in particolare, per i costi di trasferta che sono inclusi nel prezzo, da sostenersi per attività su varie sedi dislocate sul territorio nazionale, e per favorire, quindi, la massima partecipazione alla procedura di gara.

Ne consegue che l'importo a base d'asta per ciascuna attività di verifica sulle sorgenti radiogene, programmata o straordinaria, ammonta a **€ 480,00** (quattrocentottanta/00) oltre IVA cadauna ed è comprensivo di qualsiasi altro onere accessorio ed aggiuntivo.

A fronte delle n. 7 macchine oggetto di **verifica periodica annuale**, l'importo annuo dell'affidamento è quindi di € 3.360,00 oltre IVA **per un totale triennale di € 10.080,00 oltre IVA.**

Viene inoltre prevista una quota stimata per le **verifiche straordinarie** (pari a n. 4 interventi complessivi per la durata contrattuale) di importo pari ad € 480,00 cadauna, oltre IVA, per un **totale triennale di € 1.920,00 oltre IVA.**

Gli oneri di sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero, come da allegato DUVRI.

Ciò premesso i prezzi a base d'asta dei singoli servizi sono così determinati:

Servizio	N. interventi complessivi per macchina	N. interventi complessivi triennali	Base d'Asta
Verifiche ordinarie	3	21	10.080,00 €
Verifiche straordinarie		4	1.920,00 €
Totale			12.000,00 €

L'iniziativa acquisitiva, di pari importo, è inclusa nel Documento di Pianificazione Acquisti al **"codice iniziativa" 2022.35.012.I** ed è oggetto di copertura di budget per il periodo considerato.

L'impegno di spesa complessivo trova copertura nel Budget Economico 2023-2025 deliberato dal Comitato di gestione di AdeR del 27 ottobre 2022. Inoltre, poiché la durata contrattuale supera la previsione temporale di Budget, la quota parte della spesa relativa agli anni successivi sarà resa coerente con l'impostazione complessiva di Budget che ha tra i principali obiettivi, a regime, quello di un contenimento complessivo dei costi.

Per quanto attiene alla determinazione del fabbisogno complessivo in questione, si fa presente che si è tenuto conto degli obblighi di contenimento della spesa di cui all'art. 1, comma 591 e 592 della legge n. 160/2019.

Il CPV del servizio è: 90714600-1 (Servizi di controllo della sicurezza ambientale).

Alla luce delle valutazioni effettuate sulla determinazione dei fabbisogni e dell'analisi dei prezzi a base d'asta, si evidenzia che **il valore complessivo della procedura acquisitiva risulta essere pari ad € 12.697,61 oltre IVA, di cui € 12.000,00 per servizi e € 0 (zero) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.**

QUADRO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI DELLA PROCEDURA ACQUISITIVA		
A	SERVIZI	Importi dati in €
A1	Importo NON comprensivo del rinnovo	12.000,00 €
A2	Importo del rinnovo (eventuale)	- €
A3	Costi per l'eliminazione delle interferenze (comprensivi del rinnovo)	- €
	Totale A	12.000,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Spese per le commissioni giudicatrici	- €
B2	Pagamento contributo per procedura di gara ANAC	- €
B3	Spese massime per pubblicità legale (Pubblicazione Gazz. Uff.)	586,85 €
B4	Altri costi eventuali riferibili all'appalto (eventuali spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie, ecc)	- €
	Totale B	586,85 €

	Totale (A+B)	12.586,85 €
C	IVA (*)	
C1	IVA sul servizio (4% indetraibile)	105,60 €
C2	IVA su costi per la sicurezza di natura interferenziali (4% indetraibile)	- €
C3	IVA sulle somme a disposizione dell'Amministrazione (4%) (voci B3 e B4)	5,16 €
	Totale C	110,76 €
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'APPALTO (A+B+C)	12.697,61 €

Il Contratto avrà durata pari a **36 mesi a decorrere dalla data di sua sottoscrizione**. Non è prevista l'opzione di rinnovo.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del Codice dei Contratti pubblici si riserva la facoltà di prorogare il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

In merito alla **modalità di fatturazione** si propone di prevedere l'emissione di una fattura elettronica a cadenza semestrale posticipata riportante le attività, ordinarie e/o straordinarie eseguite nel periodo.

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.L. nr. 4/2022, convertito dalla L. 28/03/2022, nr.25, nel contratto dovrà essere inclusa la clausola di revisione dei prezzi, secondo quanto segue: "A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi dei servizi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al dieci per cento (10%) rispetto al prezzo originario. La revisione dei prezzi potrà essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. La revisione dei prezzi potrà essere richiesta in forma scritta da parte dell'aggiudicatario o della Committente, da presentare con almeno 30 (trenta) giorni solari prima dell'applicazione della rivalutazione.

4. GARANZIE

Non si ritiene necessario richiedere la cauzione provvisoria, come previsto dal paragrafo 9, comma 3 del "Regolamento per le acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria".

Occorrerà prevedere quella definitiva, ai sensi dell'art. 103 c. 11 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione del contratto.

Il fornitore, ai fini della stipula del Contratto, dovrà produrre, idonea copertura assicurativa RC attinente allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto con massimale non inferiore a € 100.000,00 per danni alle persone e cose e per singolo sinistro, e a € 100.000,00 per anno, con efficacia della garanzia anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio.

5. CLAUSOLA SOCIALE

In relazione a quanto definito nelle Linee Guida n.13 ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019, recanti "La disciplina delle clausole sociali", non troverà applicazione la clausola sociale di cui all'art. 50 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto trattasi servizi di natura intellettuale.

6. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016

IL RUP

Paolo Vola

Firmato digitalmente

Allegati:

1. Capitolato Tecnico e relativi allegati
2. DUVRI